

UNIS&F

10 volte SICUREZZA

7^a edizione

Dal 10/10 al 21/11 2023

I promotori dell'iniziativa

UNIS&F

fòrema
LEARNING ECOSYSTEM

CENTRO
EDILIZIA
TREVISO
FORMAZIONE - LAVORO - SICUREZZA

FEDERMANAGER
TREVISO E BELLUNO

CONFINDUSTRIA
VENETO EST
Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

CONFINDUSTRIA
ALTO ADRIATICO

Con il contributo di:

CONTARINA
SPA

Linde Material Handling
Linde

La vigilanza nei cantieri edili: organi di controllo e prassi operative Ispettorato

Devastante impatto sociale degli infortuni sul lavoro

https://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2022/FS/Dossier_sicurezza_a_lavoro.pdf

La vigilanza nei cantieri edili: organi di controllo e prassi operative Ispettorato

Il T.U. Salute e Sicurezza 81/08

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx>

La vigilanza nei cantieri edili: organi di controllo e prassi operative

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla **A.S.L.** Azienda Sanitaria Locale, dall'**I.N.L.** Ispettorato nazionale del lavoro

La vigilanza è altresì attribuita, per quanto di competenza

- VV.FF. Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- M.I.S.E. Ministero dello sviluppo economico per il settore minerario
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali
- Servizi sanitari e tecnici istituiti presso le Forze armate, le Forze di polizia, i vigili del fuoco, in ambito portuale e aeroportuale e presso le strutture penitenziarie

La vigilanza nei cantieri edili: organi di controllo e prassi operative

In materia di salute e sicurezza c'è una tutela penale prevalente

La polizia giudiziaria Ispettori del Lavoro o Tecnici Spisal quando rilevano delle violazioni devono

- raccogliere le fonti di prova, documenti, foto, ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del trasgressore
- raccogliere informazioni
- impedire che le irregolarità costituenti situazioni di pericolo vengano portate a conseguenze ulteriori
- verbalizzare le operazioni compiute
- riferire la notizia del reato senza ritardo al pubblico ministero

La vigilanza nei cantieri edili: organi di controllo e prassi operative

Nei casi in cui l'organo di vigilanza accerti contravvenzioni in materia di salute e sicurezza il Decreto Legislativo n. 758/94 prevede la possibilità di estinguere i reati in via amministrativa, senza dover affrontare il processo penale

c.d. PRESCRIZIONE

L'organo di vigilanza prescrive, cioè ordina, al contravventore di regolarizzare la violazione ponendo fine alla condotta illecita

Fissa un termine per regolarizzare il comportamento imponendo specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori

Verifica se la violazione è stata eliminata e ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa una somma pari ad un quarto

La vigilanza nei cantieri edili: organi di controllo e prassi operative

Tipologia di vigilanza:

Richieste di intervento

Visite programmate

Vigilanza a vista

La vigilanza nei cantieri edili: organi di controllo e prassi operative

Preparazione dell'attività (da parte dell'Ispettore) antecedente all'ingresso sul luogo di lavoro

Raccolta di tutte le informazioni ed i documenti relativi al soggetto da ispezionare attraverso le banche dati a disposizione

I dati riguardano almeno l'organigramma aziendale, forza lavoro denunciata, situazione contributiva ed assicurativa

La vigilanza nei cantieri edili: organi di controllo e prassi operative

Svolgimento dell'attività (da parte dell'Ispettore)

Normalmente l'attività prevede un primo accesso presso il luogo di lavoro e/o la sede legale

Accedere ai luoghi di lavoro può non essere necessario qualora la verifica preveda il solo esame di documentazione (ispezione d'ufficio)

Al primo accesso può seguire una rivisita per verificare l'avvenuta regolarizzazione di violazioni emerse nel primo accesso

Al primo accesso segue ordinariamente la verifica della documentazione, presso il luogo di lavoro, la sede legale, l'Ispettorato del Lavoro o presso i professionisti delegati alla tenuta ed all'elaborazione

La vigilanza nei cantieri edili: organi di controllo e prassi operative

All'atto dell'accesso il personale dell'Ispettorato del Lavoro deve:

- Qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro
- Esibire la tessera di riconoscimento (altrimenti legittima il rifiuto a collaborare)
- Informare il soggetto della possibilità di farsi assistere (l'assenza del professionista però non è ostativa alla prosecuzione dell'attività)
- Identificazione dei presenti
- Assunzione di informazioni mediante verbale di acquisizione di dichiarazioni
- Esame della documentazione aziendale
- Descrizione delle lavorazioni svolte e delle condizioni di lavoro

La vigilanza nei cantieri edili: organi di controllo e prassi operative

A conclusione della visita il personale dell'Ispettorato del Lavoro deve rilasciare il **verbale di primo accesso** che deve contenere

- Identificazione dei presenti
- Modalità di impiego, mansioni svolte e condizioni dei lavoratori
- Documentazione aziendale visionata
- Dichiarazioni acquisite

In caso di accertamenti prolungati che richiedano ulteriori accertamenti il personale dell'Ispettorato del Lavoro deve rilasciare il **verbale interlocutorio**

A conclusione della verifica il personale dell'Ispettorato del Lavoro deve rilasciare **verbale o comunicazione di conclusione della verifica**

La vigilanza nei cantieri edili: organi di controllo e prassi operative

Documenti:

- Verbale di primo accesso Ispettorato del Lavoro
- Principali prescrizioni
- Foto cantieri

I cantieri edili: i soggetti, i documenti, gli adempimenti

Cosa intendiamo per realizzazione dell'opera?

Tutto ciò che viene realizzato in un **cantiere**

Art. 89 lettera a) del Titolo IV

«cantiere temporaneo o mobile, più semplicemente cantiere»

«**qualsunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile**»

I cantieri edili: i soggetti, i documenti, gli adempimenti

Quali sono i lavori edili o di ingegneria civile?

- Costruzione
- Manutenzione
- Riparazione
- Demolizione
- Conservazione
- Risanamento
- Ristrutturazione
- Equipaggiamento
- Trasformazione
- Rinnovamento
- Smantellamento

Elenco nell'allegato X del T.U.S.S.



Opere fisse, temporanee o permanenti



- Muratura
- Cemento Armato
- Metallo
- Legno
- Altri materiali

I cantieri edili: i soggetti, i documenti, gli adempimenti

Cosa non è realizzazione dell'opera?

Art. 88 comma 2 del Titolo IV

Studi televisivi o simili

g) attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;

però

Le disposizioni si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto di quanto prescrive il Decreto Interministeriale Ministero del Lavoro – Ministero della Salute 22.07.2014 (vedi circolare Ministero del Lavoro n. 35 del 24.12.2014)

I cantieri edili: i soggetti, i documenti, gli adempimenti

Il committente

Il responsabile dei lavori

Il direttore dei lavori

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione C.S.P.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione C.S.E.

L'impresa affidataria

L'impresa esecutrice

Il lavoratore autonomo

Progettisti

Fabbricanti e fornitori

Installatori

Noleggianti

I cantieri edili: i soggetti, i documenti, gli adempimenti

Il Committente

Affidare la progettazione dell'opera (attenzione al necessario rispetto dell'art. 15 del T.U. 81/08)

Nominare il Responsabile dei lavori (facoltà, non obbligo)

Designare e comunicare il nominativo del Coordinatore per la Sicurezza

Verificare l'Idoneità Tecnico Professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (I.T.P.)

Trasmettere la Notifica Preliminare ed affiggerla in modo visibile

I cantieri edili: i soggetti, i documenti, gli adempimenti

COMPITI DEL C.S.P.

- ✓ Redige il P.S.C. (art. 100 comma 1 e allegato XV T.U.S.S.)
- ✓ Redige il Fascicolo dell'opera (allegato XVI T.U.S.S.), eccetto per i lavori di ordinaria manutenzione

I cantieri edili: i soggetti, i documenti, gli adempimenti

COMPITI DEL C.S.E. (art. 92 del T.U.S.S.)

Verifica l'idoneità dei P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza

Adegua il P.S.C. e il fascicolo dell'opera, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere

Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.

Verifica il rispetto delle procedure di lavoro previste nel P.S.C.

I cantieri edili: i soggetti, i documenti, gli adempimenti

I datori di lavoro delle imprese affidatarie

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

SELEZIONANO

le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

necessari per la realizzazione dell'opera a cui intendono affidare i lavori,
qualora non siano in grado o non vogliano eseguirli direttamente

trasmettono il P.S.C. alle imprese selezionate

I cantieri edili: i soggetti, i documenti, gli adempimenti

Art. 96 comma 1 lettera g) del T.U.S.S.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici
PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
redigono IL P.O.S.
e lo trasmettono al C.S.E.

I cantieri edili: i soggetti, i documenti, gli adempimenti

P.O.S.

Piano Operativo di Sicurezza (Allegato XV del T.U.S.S.)

QUANDO VA FATTO?

Datori di lavoro di imprese affidatarie/esecutrici (presenza di lavoratori)

Imprese familiari (impresa in cui ci sono collaboratori familiari) Interpello N. 3/2015

Imprese di soci lavoratori (impreses in cui non ci sono dipendenti subordinati ma solo soci lavoratori, inquadrabili come tali ai sensi dell'art. 2 del T.U.S.S.)

Imprese di nuova costituzione, anche se non hanno ancora redatto il D.V.R.

I cantieri edili: i soggetti, i documenti, gli adempimenti

P.O.S.

Piano Operativo di Sicurezza (Allegato XV del T.U.S.S.)

QUANDO NON VA FATTO?

Lavoratori autonomi (assenza di lavoratori)

Mere (semplici) forniture di materiali o attrezzature (vedi da ultimo Lettera circolare I.N.L. del 11/08/2020 prot. 1753 sulla fornitura ed il getto del calcestruzzo in cantiere)

I cantieri edili: i soggetti, i documenti, gli adempimenti

Art. 101 comma 3 del T.U.S.S.

QUANDO INIZIANO I LAVORI DELLE SINGOLE IMPRESE?

DOPO

che il C.S.E. ha ricevuto i P.O.S. e ha VERIFICATO che erano idonei e conformi al P.S.C.

NON OLTRE 15 GIORNI
dalla ricezione dei P.O.S.

I cantieri edili: i soggetti, i documenti, gli adempimenti

Art. 26 comma 8-bis del T.U.S.S.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, in caso di appalto o di subappalto, devono indicare espressamente il nominativo del preposto al datore di lavoro committente

I cantieri edili: i soggetti, i documenti, gli adempimenti

OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI

Devono rispettare le prescrizioni del C.S.P.-C.S.E. (art. 94 del T.U.S.S.)

Devono rispettare gli obblighi del T.U.S.S. previsti

PER LORO

(art. 20 comma 3, art. 21, art. 124, art. 138, art. 152 del T.U.S.S.)

La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

Il provvedimento di sospensione deve essere adottato tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell'Allegato I al decreto legge e qui di seguito riportate

Circolari INL

n. 3 del 09.11.2021

n. 4 del 09.12.2021

Circolare Regione Veneto

Prot. 0596326 del 22.12.2021

La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del DVR	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione del POS	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione per le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di idonee protezioni	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di idonee protezioni	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti/indiretti (impianto di terra, interruttore elettromagnetico)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000
12 bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza, prima dell'inizio, di lavorazioni che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Euro 3.000

La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

3. Mancata formazione ed addestramento

Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all'addestramento (€ 300,00 per lavoratore)

Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando il personale ispettivo verifica la mansione effettivamente svolta dal lavoratore, e quindi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito all'attività per la quale è necessaria la formazione.

La revoca del provvedimento di sospensione potrà conseguire alla dimostrazione di:

prenotazione della formazione (il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento).

pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute

La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

3. Mancata formazione ed addestramento

Casi:

Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);

Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell'udito);

Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);

Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);

Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

Articolo 73, in combinato disposto con art. 37 (utilizzo di attrezzatura da lavoro di cui all'ACCORDO Stato Regioni 22 febbraio 2012) (€ 1.597,05)

PLE

Gru a torre

Gru mobile

Gru per autocarro

Carrelli elevatori a braccio telescopico, elevatori semoventi telescopici rotativi

Trattori agricoli o forestali

Macchine movimento terra (escavatori, pale, terne, autoricaricabili)

Pompe per calcestruzzo

La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza



La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza



- La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza



- La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza



• La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza



La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell'udito)

D.LGS. 4 DICEMBRE 1992, N. 475 – Regolamento DPI REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: sostanze e miscele pericolose per la salute; atmosfere con carenza di ossigeno; agenti biologici nocivi; radiazioni ionizzanti; ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C; ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore; cadute dall'alto; scosse elettriche e lavoro sotto tensione; annegamento; tagli da seghe a catena portatili; getti ad alta pressione; ferite da proiettile o da coltello; rumore nocivo.

La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

Articolo 116, comma 4
(sistemi di accesso e posizionamento mediante funi)

10 volte **SICUREZZA** UNIS&F



La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

Articolo 136, comma 6
(lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi)

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F



La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi)

10 volte **SICUREZZA**

UNIS&F



La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) (€ 2.500)

Il provvedimento di sospensione va adottato solo nel caso in cui non sia stato elaborato il POS (non nel caso in cui sia carente o non sia stato trasmesso)

L'elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all'impresa affidataria

Art. 96 c. 1 lett. g del del T.U.S.

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) (€ 1965,71)

La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto (€ 300 per lavoratore)

La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l'acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall'alto (Art. 18, comma 1 lettera d) del T.U.S.) (€ 1.500)

Non si sospende, invece, nella ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati (Art. 20, comma 2 lettera d) del T.U.S.) (€ 184,27 al lavoratore)



La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

7. Mancanza di protezioni verso il vuoto (€ 3.000)

La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti

Ad esempio Art. 146, comma 3 del T.U.S.) (€ 614,25)

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone

la prima causa di morte in edilizia



La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno (€ 3.000)

La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti (Art. 118, comma 2, 119 comma 1 del T.U.S.)



La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (€ 3.000)

La sospensione va adottata in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (Art. 83 e 117 del T.U.S.)

fulminazione, 3° caso di morte in edilizia



La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (€ 3.000)

La sospensione va adottata in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. (Art. 83 del T.U.S.)



La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) (€ 3.000)

La sospensione va adottata in caso di assenza o di mancato funzionamento degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale) (Art. 80 del T.U.S.)

10 v



La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (€ 3.000)

La sospensione va adottata in caso di rimozione o di modifica dei dispositivi.

Non è necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica (Art. 71 del T.U.S.)



La sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

12-bis. Mancata notifica all'organo di vigilanza, prima dell'inizio, di lavorazioni che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto (€ 3.000)

Art. 250 c. 1 del del T.U.S.

Prima dell'inizio delle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.

Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro (€ 1.965,71)

Grazie
dell'attenzione